



**COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO LEVANTE**

R.D.O. N. 1337696/2016

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NEI GIARDINI E
NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DI SCUOLE PUBBLICHE E DI ALTRE AREE
VERDI RICOMPRESSE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE.**

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Costituisce oggetto del presente Capitolato Tecnico il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi e degli spazi aperti di pertinenza delle scuole pubbliche ed altre aree verdi di competenza del Municipio Levante, indicate nell'**Allegato A**, parte integrante del presente Capitolato.

Il servizio è riservato alle Cooperative Sociali di tipo B ex L. 381/1991 e ss.mm.ii iscritte agli Albi Regionali delle Cooperative Sociali.

Art. 2 - Importo e durata della convenzione

L'importo della Convenzione di che trattasi sarà determinato dall'offerta formulata sull'importo posto a base di gara di Euro 18.442,62 di cui Euro 737,70 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%.

L'importo suddetto si intende riferito a tutte le prestazioni specificate nel successivo art. 4.

Il contratto relativo al servizio di manutenzione ordinaria del verde avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell'apposita Convenzione.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla Cooperativa aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 3- Cauzione definitiva e polizza R.C.T.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Cooperativa aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Assicurazione R.C.T.

La Cooperativa aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Cooperativa aggiudicataria, con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.

Art. 4 - Modalità d'esecuzione del servizio di manutenzione

Gli interventi di manutenzione ordinaria oggetto del servizio dovranno essere eseguiti nelle aree verdi e negli spazi aperti di pertinenza delle scuole pubbliche oltre che nelle altre aree verdi di competenza del Municipio Levante di cui all'allegato A e secondo il cronoprogramma che verrà comunicato dal

Responsabile del Servizio. Per l'esecuzione del servizio sono richieste almeno 2 squadre composte da due operai ciascuna.

Il Responsabile del Servizio stabilirà attraverso la programmazione degli interventi, un elenco di priorità da effettuarsi nei diversi periodi dell'anno presso le aree verdi e gli spazi aperti di pertinenza degli edifici scolastici, che verrà comunicato all'aggiudicatario.

Il Responsabile del Servizio potrà stabilire di volta in volta, comunicandolo al Direttore Tecnico della Cooperativa, un termine specifico per l'inizio/ultimazione di ogni singolo intervento da realizzarsi sulle aree, sempre nell'ambito delle prestazioni complessive previste nell'appalto.

L'Area Tecnica Municipale effettuerà azioni di controllo e verifica sul corretto svolgimento del servizio, riservandosi la possibilità per sopravvenute esigenze, di stabilire una diversa programmazione degli interventi, aggiungendo od eliminando aree della stessa tipologia.

Interventi urgenti: l'esecuzione di ogni singola prestazione relativa all'attuazione di interventi urgenti potrà essere richiesta da parte del Responsabile del Servizio, alla Cooperativa tramite ordine, anche mediante fax. In tali casi, l'effettuazione del sopralluogo e l'intervento dovranno avvenire entro ventiquattro ore dall'avvenuta richiesta di prestazione.

Resta inteso che ogni lavorazione è comprensiva delle prestazioni d'opera, macchine, attrezzi, carburanti ed ogni materiale di consumo e protezione necessaria ad ogni singola lavorazione finita. Sono a totale carico della Cooperativa le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla sede al luogo per l'intervento e ritorno, nonché il carico ed il trasporto dei rifiuti vegetali in idonea struttura autorizzata al conferimento.

Il servizio si compone delle seguenti lavorazioni:

1. PULIZIE

L'intervento comporta la raccolta, l'asporto e il conferimento presso discarica autorizzata di ogni materiale di qualsiasi natura o dimensione presente, ordinariamente e straordinariamente anche a seguito di afflussi eccezionali presso le aree a verde in questione.

Per aree a verde si intendono: prati, percorsi pedonali, cortili e viali. Nell'ordinaria pulizia delle aree a verde si intende compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti anche collocati straordinariamente e temporaneamente.

2. SFALCIO

L'intervento comporta la tradizionale operazione di taglio d'erba, che deve porsi come obiettivo la conservazione e l'infittimento del cotico erboso, in modo tale da garantire sia la preservazione del suolo che la agevole fruizione delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime.

Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria, in modo tale da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio tra le specie che costituiscono il prato. Il taglio dovrà essere effettuato, secondo le caratteristiche dell'area, con attrezzo meccanico idoneo per le dimensioni, pendenze e caratteristiche morfologiche delle aree.

Per sfalcio completo si intende:

- Pulizia preventiva della superficie
- Rifilatura dei bordi e di tutti i luoghi dove non potrà accedere la lama del attrezzo meccanico
- Sfalcio dell'erba con attrezzo meccanico o tramite
- Asporto dei materiali di risulta nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore.

Non dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, cumuli e depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree. Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalate alla stazione appaltante per la valutazione economica del danno.

3. DECESPUGLIAMENTO

L'intervento, eseguito con attrezzo meccanico consiste nel decespugliamento, per l'eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.). L'asporto dei materiali di risulta dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore. Non dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, cumuli e depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree. Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalate alla stazione appaltante per la valutazione economica del danno.

4. POTATURA CESPUGLI

L'intervento di potatura dei cespugli consiste in una selezione e mantenimento dei rami più giovani e nella eliminazione di quelli più vecchi mantenendo sempre la forma dell'arbusto.

La potatura di contenimento dei cespugli da fiore dovrà eseguirsi tenendo presente l'epoca di fioritura di ogni specie, in modo tale che sia effettuata salvaguardando la futura fioritura.

Si dovrà inoltre provvedere alla rimonda dei rami secchi o irrimediabilmente colpiti da patologie.

5. POTATURA SIEPI

Potatura di formazione e mantenimento delle siepi esistenti con forma definita e pulizia manuale delle erbe infestanti. Il taglio dovrà essere effettuato in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già adulte abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, e il massimo vigore, nel più breve tempo possibile.

Può peraltro sussistere la necessità al rinnovo di siepi annose, degradate, non mantenute o comunque da ridurre eccezionalmente, per necessità tecniche o estetiche praticando tagli anche su vegetazioni di più anni (taglio sul vecchio) in modo tale da consentire un'efficace ripresa vegetativa.

L'esecutore potrà usare i mezzi che riterrà opportuno purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di ferite e lesioni alle piante.

Si dovrà inoltre provvedere alla rimonda dei rami secchi o irrimediabilmente colpiti da patologie.

Non dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di potatura cumuli e depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

6. DISERBO VIALI, PIAZZALI E SUPERFICI PAVIMENTATE

L'intervento consiste nell'asportazione e smaltimento delle infestanti tramite eradicazione meccanica successivamente al trattamento con erbicida registrato e autorizzato dal Ministero della Sanità (prodotti non dannosi per uomo, animali domestici e selvatici, senza interferenze con la catena alimentare e mirati) e dovrà garantire la costante assenza di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica.

Art 5 - Obblighi della cooperativa assegnataria

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi di tipo prestazionale

a) rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nel documento "Condizioni particolari per l'esecuzione del servizio" e nel presente Capitolato Tecnico.

b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia.

c) garantire attraverso un suo rappresentante la presenza sul luogo di esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi, e dovrà altresì essere abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguirsi.

d) impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

- e) espletare tutte le eventuali necessarie pratiche autorizzative presso gli uffici competenti e i relativi oneri.
- f) disporre del personale, mezzi ed attrezzature.
- g) comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione onde consentire alla C. A. di attivare, quando necessario, le procedure di coordinamento.
- h) nominare un responsabile generale del servizio affidato che assumerà il ruolo di referente nei confronti dell'Ente appaltante e che in qualità di responsabile del servizio svolto ne risponderà a termini di legge.
- i) dotare gli operatori di tutti i D.P.I. previsti dalla vigente normativa, nonché di mezzi, macchine e attrezzature atti a facilitare l'esecuzione del servizio.
- l) attuare ai sensi della normativa vigente tutte le procedure necessarie allo smaltimento delle ramaglie presso discarica autorizzata.
- m) conservare in ogni momento lavorativo un decoro adeguato alla professionalità esercitata a contatto con il pubblico, dotando il proprio personale di una divisa (vestiario idoneo e funzionale sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico) che dovrà essere sempre indossata.
- n) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate.
- o) rispettare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

A.2 - Obblighi di comunicazione

- a) comunicare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, il nominativo del responsabile per la sicurezza.
- b) comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.vo 50/2016.
- c) comunicare l'eventuale cancellazione dall'Albo Regionale di cui alla Legge n. 23/1993 della Regione Liguria.

B - Obblighi nei confronti del personale impiegato

- a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali di settore.
- b) assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici.
- c) rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati.
- d) dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni.
- e) di dare attuazione al programma di inserimento lavorativo indicato nel progetto.

Art. 6 - Responsabilità

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Cooperativa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 7 - Ispezioni controlli, inadempienze e penalità

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato dal Responsabile del servizio. Nel caso in cui il suddetto rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, la Cooperativa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penalità,

fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la cooperativa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Responsabile del Procedimento procederà all'applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture relative al servizio contestato.

La penalità potrà essere ridotta e eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 10 giorni:

- la cooperativa esegua con buon esito le prestazioni contestate;
- la cooperativa invii al Municipio Levante controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Non danno luogo a responsabilità per la cooperativa le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori della cooperativa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Penalità:

Nel caso di inadempienze al presente capitolato, saranno applicate, senza bisogno di messa in mora, le seguenti penalità:

- inadempienza art. 2: inizio e termine esecuzione lavori: uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- inadempienza art.4: modalità di espletamento del servizio: uno per mille dell'importo netto contrattuale per ciascuna delle inadempienze contestate.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non esime la Cooperativa dall'obbligo di completare e migliorare il lavoro secondo le norme del Capitolato, né dal risarcimento di eventuali danni causati alle piante.

Dette penalità saranno detratte direttamente dai pagamenti dovuti.

Art. 8 – Esecuzione in danno.

Nel caso in cui la Cooperativa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 9 - Risoluzione del contratto.

Si procederà alla risoluzione del contratto:

a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

b) in caso di cancellazione della cooperativa dall'Albo Regionale.

In tal caso la risoluzione del contratto decorrerà dal giorno indicato nel provvedimento specifico.

c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016;

- d) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/201;
- f) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.

Il pagamento del servizio realizzato avverrà in due rate pari al 50% dell'importo contrattuale, la prima al 31/12/2016 e la seconda a conclusione degli interventi previsti.

La liquidazione dell'importo del servizio avverrà mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento da predisporre a cura del Municipio Levante, previo accertamento della conformità del servizio e della regolarità della fattura presentata.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica nel formato PA tramite Sistema interscambio come da L. n. 244/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata al Comune di Genova - Municipio Levante – Via Pinasco 7 – 16148 Genova – CODICE UNIVOCO UFFICIO: **I4RFTY**.

Oltre a detto codice univoco la fattura dovrà contenere; il codice CIG **Z121AF273D** il numero d'ordine e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti".

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment" che prevede per gli Enti pubblici l'obbligo di versare all'erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti;

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro **30** giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dall'importo delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo la redazione dell'attestazione di regolare esecuzione e previo rilascio del DURC.

La cooperativa appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 e del D. Lgs. 187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica

- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 11 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le cooperative partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

Art. 13 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 14 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti la convenzione, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a totale carico della cooperativa, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune.

Art. 16 - Rinvio al altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Art. 17 - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Per ogni controversia riguardante il servizio in oggetto è competente il Foro di Genova.